



Oggetto: D.Lgs. 81/08 Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Con il **Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012** (pubblicato in G.U. n. 111 del 14/05/12) è stato rinviato l'obbligo **anche** per le imprese fino a 10 lavoratori dipendenti (o equiparati) di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate entro e non oltre il **31/12/2012**.

Da questa data (**31 dicembre 2012**) il Datore di Lavoro nel documento dovrà:

- 1) **riportare l'indicazione:**
 - a) degli addetti alle emergenze
 - b) medico competente (se designato)
 - c) nominativo del R.L.S. (o R.L.S.T.)
 - d) del Preposto
- 2) **essere effettuata la valutazione dei rischi completa ed esaustiva tra cui:**
 - 1) incendio
 - 2) movimentazione dei carichi
 - 3) rumore
 - 4) biologico
- 3) **essere allegata la valutazione del rischio da STRESS LAVORO CORRELATO**

È quindi opportuno verificare per tempo (chiedendo anche al proprio consulente del lavoro e/o commercialista) se si deve ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 tra cui la redazione del D.V.R. come richiesta dal 31/12 p.v. che ricordo deve portare **“data certa”**, la mancata redazione del D.V.R. è passibile della sanzione prevista dall' art. 55 comma 1 [sanzione pecuniaria e comunicazione alla Procura della Repubblica (denuncia penale)]